

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

D.P.C.M. 01/03/91
L. 447/95
D.G.R. 4313/92
L.R. 21/99

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 28 Novembre 2006

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 28 Marzo 2007

Redatto da :

Studio di ingegneria per la sicurezza Fascina ing. Giuseppe

Ing. Giuseppe Fascina – Tecnico competente in acustica
Per.ind. Maurizio Cason – Tecnico competente in acustica
Dott.ssa Claudia D’Orazi - Collaboratrice

Via Col di Salce 5/a 32100 Belluno
tel. 0437 915088 – fax 0437 915101

SOMMARIO

TITOLO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE.....	3
CAPO I - ASPETTI GENERALI.....	3
Art. 1 - Campo di applicazione.....	3
Art. 2 - Competenze del Comune.....	3
Art. 3 - Controlli amministrativi da parte del Comune.....	3
Art. 4 - Classificazione acustica del territorio comunale.....	4
TAB. A - Classi di destinazione d'uso del territorio comunale.....	4
Art. 5 - Definizione dei valori limite delle sorgenti sonore.....	5
Art. 6 - Valori limite delle emissioni sonore per le singole sorgenti.....	5
Art. 7 - Valori limite assoluti delle immissioni sonore.....	5
Art. 8 - Valori limite differenziali di immissione acustica.....	6
Art. 9 - Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale.....	7
Art. 10 - Rilevamento del Rumore.....	7
Art. 10 - Valutazione dei livelli acustici ambientali corretti.....	7
Art. 11 - Presenza di rumore a tempo parziale.....	8
Art. 12 - Richieste e rilascio autorizzazioni.....	8
CAPO II.....	9
SITUAZIONI PARTICOLARI.....	9
Art. 13 - Sistemi di allarme.....	9
Art. 14 - Pubblici esercizi.....	9
Art. 15 - Cantieri edili.....	9
Art. 16 - Attività di escavazione e/o trattamento di inerti.....	9
Art. 17 - Impiego di macchine per giardinaggio.....	9
Art. 18 - Fuochi d'artificio.....	10
Art. 19 - Attività sportive e ricreative.....	10
Art. 20 - Attività sportive svolte in impianti fissi.....	10
Art. 21 - Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere.....	10
Art. 22 - Aree agricole, forestali e a bosco.....	10
Art. 23 - Deroche.....	11
TITOLO II.....	12
DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA.....	12
Art. 24 - Disposizioni in materia di impatto acustico.....	12
Art. 25 - Rilascio nulla osta acustico.....	13
Art. 26 - Isolamento acustico.....	13
Art. 27 - Requisiti professionali richiesti agli estensori di relazioni acustiche.....	14
TITOLO III.....	15
CONTROLLI E SANZIONI.....	15
Art. 28 - Controlli e verifiche.....	15
Art. 29 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale... ..	15
Art. 30 - Fondo comunale.....	15
Art. 31 - Ordinanze contingibili ed urgenti.....	15
Art. 32 - Abrogazione norme precedenti.....	15
Art. 33 - Disposizioni finali.....	15

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE

CAPO I - ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente articolo recepisce il D.P.C.M. 1 Marzo 1991, la legge 26 Ottobre 1995, n°447 e i relativi Decreti Applicativi che stabiliscono i principi fondamentali di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.

Art. 2 - Competenze del Comune

Sono di competenza del Comune, secondo le leggi statali e regionali e il rispettivo statuto:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale;
- b) il relativo coordinamento degli strumenti urbanistici;
- e) l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- g) i controlli sui piani comunali;
- h) l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Sono fatte salve le azioni espletate dal Comune e gli interventi già effettuati dalle imprese ai sensi delle norme citate al precedente articolo prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3 - Controlli amministrativi da parte del Comune

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- e) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di legge;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati.

Art. 4 - Classificazione acustica del territorio comunale

Il Consiglio Comunale con deliberazione del.....ha approvato il Piano di Classificazione Acustica del Territorio comunale ai sensi della Legge 447 del 26 Ottobre 1995. Sono individuate le classi di destinazione d'uso riportate nella sottostante tabella A.

TAB. A - CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE

CLASSE I: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione:

- le aree ospedaliere,
- le aree scolastiche,
- le aree destinate al riposo ed allo svago,
- le aree residenziali rurali,
- le aree di particolare interesse urbanistico,
- i parchi pubblici.

Sono escluse le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite in complessi scolastici, salva diversa vantazione dell'amministrazione comunale, i servizi sanitari di minori dimensioni, e tutti quei servizi che per la diffusione all'interno del tessuto urbano e sul territorio è più opportuno classificare secondo la zona di appartenenza.

CLASSE II: AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è evidentemente la funzione prioritaria, e in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni.

CLASSE III: AREE DI TIPO MISTO.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o con strade di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV: AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree. Interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. Non costituisce insediamento abitativo l'alloggio del custode o del proprietario dell'attività industriale.

Art. 5 - Definizione dei valori limite delle sorgenti sonore

I valori limite del rumore sono distinti in:

- **valori limite assoluti**, determinati con riferimento al livello continuo equivalente del rumore ambientale;
- **valori limite differenziali**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello continuo equivalente del rumore ambientale e il livello del rumore residuo.

Art. 6 - Valori limite delle emissioni sonore per le singole sorgenti

I livelli di emissioni sonore ammissibili per le singole sorgenti in funzione delle zone di appartenenza come definite dalla " Classificazione Acustica Comunale " di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n..... del..... sono i seguenti:

Classi di determinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06-22)	Notturmo(22-06)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Art. 7 - Valori limite assoluti delle immissioni sonore

I livelli di immissione sonora ammissibili in funzione delle zone di appartenenza come definite dalla " Classificazione Acustica Comunale " di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n..... del..... sono i seguenti:

Classi di determinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06-22)	Notturmo(22-06)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Per la determinazione dei livelli sonori ambientali sono fissati i seguenti periodi di riferimento:

PERIODO DIURNO dalle ore 06.00 alle ore 22 00
PERIODO NOTTURNO dalle ore 22.00 alle ore 06.00

Al confine tra le varie zone dovrà in genere essere rispettato il limite della classe inferiore e nei casi in cui sia stata definita una fascia di transizione, ai confini di questa dovranno essere rispettati i corrispondenti limiti di zona. Resta peraltro definito che all'interno della fascia di transizione non può essere superato il limite della classe superiore e che al limite delle abitazioni nel periodo notturno non debbono essere superati i 60 dBA.

Considerato che l'Amministrazione comunale ha previsto delle fasce di transizione di 50 metri, posizionate esattamente a cavallo dei confini di zona, devono essere rispettati :

- il livello di immissione acustica della classe inferiore al limite dei 25 metri entro la corrispondente zona;
- il livello di immissione acustica della classe superiore al limite dei 25 metri entro la corrispondente zona;

Per la collocazione delle fasce, si fa riferimento alla carta della zonizzazione e alla relazione tecnica di supporto alla stessa.

Art. 8 - Valori limite differenziali di immissione acustica

I valori limite differenziali di immissione sonora fissati nel comma 1 dell'art. 4 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997, sono :

- **5 dB(A) nel periodo di riferimento diurno;**
- **3 dB(A) nel periodo di riferimento notturno.**

La valutazione del rumore con criterio differenziale non si applica nelle aree che siano classificate di classe VI (aree esclusivamente industriali).

Le disposizioni di cui sopra non si applicano inoltre nei casi previsti dal comma 2. cioè quando ogni effetto da rumore è da ritenersi trascurabile, specificatamente :

1) - se il livello acustico equivalente misurato a finestre aperte nell'ambiente disturbato:

- è inferiore a 50 dB(A) nel periodo di riferimento diurno ;
- è inferiore a 40 dB(A) nel periodo di riferimento notturno

2) - se il livello acustico equivalente misurato a finestre chiuse nell'ambiente disturbato:

- è inferiore a 35 dB(A) nel periodo di riferimento diurno ;
- è inferiore a 25 dB(A) nel periodo di riferimento notturno.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano inoltre nei casi previsti dal comma 3, cioè alla rumorosità prodotta da :

- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime ;
- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali ;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo causato all'interno dello stesso.

Art. 9 - Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale

Devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) oppure EN n. 60651 del 1994 e n. 60804 del 1995; le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente.

La catena di misura minima, oltre alla misura del livello acustico equivalente secondo la curva di ponderazione o normalizzazione A, deve poter procedere alla misura dei livelli di pressione acustica massimi con costante di tempo "slow" ed "impulse" ed all'analisi del rumore per bande di terze d'ottava.

Tali misurazioni sono necessario per la valutazione del rumore ambientale conformemente alle indicazioni di cui all'allegato B del D.M.A. 16-03-1998 che prevede la ricerca di eventuali componenti impulsive, componenti tonali o componenti spettrali in bassa frequenza.

Art 10 - Rilevamento del Rumore

Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente (Leq) ponderato in curva A, con un tempo di misura sufficiente per ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato.

Per le sorgenti fisse il rilevamento dovrà essere eseguito nel periodo di massimo disturbo, non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato.

Il microfono del fonometro deve essere posizionato a metri 1,20 -1,50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.

L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura. La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB.

Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali : velocità del vento inferiore a 5 m/sec ed assenza di precipitazioni atmosferiche.

Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno ed all'interno di ambienti abitativi, nonché per la individuazione di eventuali componenti impulsive, tonali o spettrali in bassa frequenza che penalizzano il rumore, si rinvia alle norme tecniche riportate nel DPCM 1 marzo 1991 e DM Ambiente 26 marzo 1998.

Art. 10 - Valutazione dei livelli acustici ambientali corretti

Ai livelli acustici ambientali misurati (La) vanno applicati dei fattori correttivi (K) in dB(A), che sono stati introdotti al fine di tener conto delle eventuali componenti impulsive , tonali o di bassa frequenza, specificatamente :

Tipologia di componenti presenti	Coefficiente correttivo, K (dB(A))
Impulsive	Ki = 3
Tonali	Kt = 3
In bassa frequenza	Kb = 3

Il livello acustico ambientale corretto (Lc) è definito dalla relazione :

$$Lc = La + Ki + Kt + Kb$$

Art. 11 - Presenza di rumore a tempo parziale

Esclusivamente nel periodo di riferimento diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale in caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora.

Se il rumore a tempo parziale è compreso tra 1 h e 15 minuti il valore del livello equivalente ambientale misurato LeqA va diminuito di 3 dB(A); mentre se è inferiore a 15 minuti il LeqA deve essere diminuito di 5 dBA.

Art. 12 - Richieste e rilascio autorizzazioni

Le richieste di autorizzazione previste dal presente regolamento devono essere indirizzate al Sindaco, con l'osservanza delle norme di bollo, firmate dai richiedenti e corredate dai documenti eventualmente prescritti.

Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto redatto dall'ufficio comunale competente.

CAPO II**SITUAZIONI PARTICOLARI****Art. 13 - Sistemi di allarme**

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti.

Art. 14 - Pubblici esercizi

Il rilascio di autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale è subordinata alla presentazione di una relazione di impatto acustico, redatta da tecnici competenti ai sensi art. 2 della L. 447/95, al fine di dimostrare che i locali possiedono le caratteristiche di isolamento acustico tali da rispettare i limiti per l'ambiente esterno ed interno allo stesso edificio.

REQUISITI PASSIVI FRA L'UNITA' IMMOBILIARE DEDICATA AL PUBBLICO ESERCIZIO E LE ALTRE APPARTENENTI ALLO STESSO EDIFICIO (valori in dBA)

Potere fonoisolante	Isolamento acustico standardizzato	Livello di rumore di calpestio	Livello massimo di pressione sonora	Livello continuo equivalente di pressione sonora
50	42	55	35	35

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Art. 15 - Cantieri edili

Nei cantieri edili, posti all'interno dei centri urbani ed in prossimità di nuclei residenziali, i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti:

dal 01 Gennaio al 31 Dicembre dalle ore 08.00 - alle 12.00 e dalle 13.00 alle 19.00

Art. 16 - Attività di escavazione e/o trattamento di inerti

Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, il trattamento, l'ammasso di risorse minerali o lo sfruttamento di cave.

Il provvedimento autorizzatorio del Comune, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

Art. 17 - Impiego di macchine per giardinaggio

L'impiego di macchine da giardinaggio con motore è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Art. 18 - Fuochi d'artificio

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale.

Art. 19 - Attività sportive e ricreative

Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart, tiro a volo ecc. . sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal Comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.

Art. 20 - Attività sportive svolte in impianti fissi

Alle attività sportive svolte presso gli impianti fissi, non si applica il disposto dell'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1977, recante "valori limite differenziale di immissione".

Al confine del sedime degli impianti, inteso come zona costituita da una o più porzioni di territorio, all'interno della quale si trovano le infrastrutture pertinenti l'attività svolta, i luoghi accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio, devono essere rispettati:

- 70 dBA Leq orario, in qualsiasi ora del periodo diurno dalle ore 06.00 alle ore 23.00;
- 60 dBA Leq orario, in qualsiasi ora del periodo notturno dalle ore 23.00 alle ore 06.00.

Le manifestazioni sportive possono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le ore 09.00 e le 13.00 e tra le ore 15.00 e le 23.00; il Comune può, per particolari esigenze, disporre deroghe alle predette fasce orarie.

Le manifestazioni sportive sono autorizzate in deroga ai limiti di emissione sopra riportati per un limite massimo di 30 giorni nell'anno solare, per ciascuno impianto comprensivi di prove e gare.

Le deroghe, di cui al precedente comma, devono essere richieste dai gestori degli impianti al Comune. Le situazioni nelle quali è previsto il superamento dei valori limite sono indicate nella richiesta di deroga.

Art. 21 - Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere

Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal Comune e comunque non devono protrarsi oltre le ore 24.00 nei giorni feriali e festivi e le ore 01.00 nei giorni pre-festivi.

Il provvedimento autorizzatorio del Comune, predisposto su richiesta del soggetto interessato, prescrive i limiti di immissione acustica presso i ricettori più esposti ed eventualmente le misure necessario a ridurre al minimo le molestie a terzi.

Art. 22- Aree agricole, forestali e a bosco

Si concede la deroga ai limiti acustici di emissione del presente regolamento nelle aree agricole a bosco, a pascolo ed improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

Art. 23 - Deroghe

Il comune può ai sensi dell'art 6, comma 1, lettera h della legge n. 447/1995 autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione, qualora lo richiedano particolari esigenze locali, tradizionali o ragioni di pubblica utilità (art. 7 comma 1 della L.R. 10/05/1999 n. 21) ai divieti e agli orari riportati negli articoli precedenti (art. 7 comma 7 della L.R. 10/05/1999 n. 21).

Ulteriori deroghe agli orari e ai divieti possono essere autorizzate dal Comune su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato.

In tal caso il provvedimento autorizzatorio del Comune, prescrive le misure necessario a ridurre al minimo le molestie a terzi, i limiti temporali di validità della deroga ed eventualmente i limiti dei livelli di immissione acustica sul fronte dei ricettori più esposti.

Considerata la particolarità del giorno 31 dicembre, il Comune in deroga ai limiti ed orari prescritti ritiene di dover autorizzare in via generale lo svolgimento di feste o manifestazioni similari di fine anno. Le emissioni acustiche non dovranno comunque protrarsi oltre le ore 03.00 del 01 gennaio.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 24 - Disposizioni in materia di impatto acustico

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Il Comune richiede ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

c) discoteche;

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera l), della Legge 447/95, con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

Chi intende realizzare sul piano urbanistico una lottizzazione, unitamente alla richiesta di autorizzazione deve presentare anche una valutazione di clima acustico previsionale per le lottizzazioni in prossimità delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole ed asili nido;
- b) ospedali;
- e) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani.

Art. 25 - Rilascio nulla osta acustico

Per le situazioni ed attività connesse con l'articolo precedente il Comune, tramite l'ufficio Ambiente, rilascia opportuno NULLA OSTA "ACUSTICO" (allegato 1).

Art. 26 - Isolamento acustico

Rif. D.P.C.M. 5/12/97

I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori di calpestio, rumori esterni, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie:

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Categorie di cui alla tab.A	Parametri				
	$R'_w(*)$	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
1.D	55	45	58	35	25
2.A,C	50	40	63	35	35
3.E	50	48	58	35	25
4.B,F,G	50	42	55	35	35

Valori limite dei livelli della rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio.

Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) del livello acustico massimo con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) 25 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Per le definizioni delle grandezze di riferimento, metodi di calcolo e misura, si fa riferimento all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 27 - Requisiti professionali richiesti agli estensori di relazioni acustiche.

Le valutazioni di impatto acustico e le previsioni di clima acustico di cui all'art. 24 del presente regolamento, nonché le relazioni di verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui all'art. 27 del presente regolamento devono essere redatte da tecnico competente come definito dalla Legge 447/95 e D.P.C.M. 31/03/98.

TITOLO III

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 28 - Controlli e verifiche

Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni si avvalgono del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV.

Art. 29 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chi non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1032,91 a lire €10329,14;

b) chi, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito dall'autorità con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5164,57;

Al comune spetta una quota del 30% delle sanzioni amministrative, mentre la restante quota del 70% è attribuita al Bilancio dello Stato.

Art. 30 - Fondo comunale

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono destinate a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

Art. 31 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Tale facoltà sindacale è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.

Art. 32 - Abrogazione norme precedenti

Il presente Regolamento locale di igiene abroga tutte le norme precedenti in tema di acustica contenute in altri Regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con quelle sopra riportate.

Art. 33 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quanto prescritto dalla Normativa nazionale in materia di inquinamento acustico e al Codice Penale.

Si allegano al presente regolamento :

- modulo per il rilascio del nulla osta acustico (Allegato 1) ;
- la Carta della Zonizzazione Acustica del Territorio comunale su CTR in scala 1 :5000 (Allegato 2);

ALLEGATO 1 – NULLA OSTA ACUSTICO (art. 24 del presente regolamento)

Nota:

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

Prot. n.....

Pratica n.....

OGGETTO: LEGGE 26 ottobre 1995 n. 447 art. 8 punto 6 - NULLA OSTA ACUSTICO

DITTA:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE

VISTA la richiesta presentata da diretta ad ottenere il nulla osta acustico;

VISTA la relazione dalla quale si evince che la rumorosità derivante dall'attività
..... rispetterà i limiti di emissione ed immissione diurni e notturni per l'ambiente esterno e i limiti previsti negli ambienti abitativi fissati dal DPCM 14 novembre 1997;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n..... di Classificazione Acustica Comunale;

RILASCIA IL NULLA – OSTA ACUSTICO

per

E' fatto obbligo inoltre di:

- a) adottare tutte le misure necessarie allo scopo di evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- b) richiedere un nuovo nulla-osta per ogni diversa destinazione del fabbricato, od in caso di ampliamento, ristrutturazione o spostamento, o per modifica del ciclo tecnologico;
- e) produrre al Comune entro 90 giorni dall'avvio dell'attività di opportuna indagine fonometrica a dimostrazione del rispetto dei limiti fissati.

Il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutti i controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo ad alta rumorosità.

Il presente nulla-osta sarà revocato in caso di mancato adeguamento ai limiti di accettabilità ed alle condizioni più sopra indicate nei tempi e modi prescritti ed in ogni altro caso previsto dalla Legge.

La trasgressione a quanto sopra comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Le valutazioni di impatto acustico e le previsioni di clima acustico di cui all'art. 24 del presente regolamento, nonché le relazioni di verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui all'art. 26 del presente regolamento devono essere redatte dal tecnico competente come definito dalla Legge 447/95 e D.P.C.M. 31/03/98.

ALLEGATO 2 – VERIFICA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI (art. 26 del presente regolamento)

La domanda per il rilascio della Concessione edilizia per la costruzione di edifici da adibire alle attività elencate nella tabella A del D.P.C.M. 05.12.1997, deve essere corredata da idonei elaborati progettuali e da una relazione illustrativa delle caratteristiche dei materiali di costruzione in modo che siano rispettate le grandezze stabilite dall'allegato

A del D.P.C.M. 05.12.1997.

Nella relazione sono illustrati gli accorgimenti, i materiali e le tecnologie usate l'isolamento acustico e deve essere effettuata la previsione, riferita al livello sonoro massimo stabiliti dal presente regolamento, dell'impatto acustico. (esempi di strutture potranno essere richiesti all'ufficio Tecnico Comunale).

La presenza del progetto e della relazione è obbligatoria anche nel caso di ampliamento,

ristrutturazione degli edifici e degli impianti precedentemente autorizzati.

La presentazione del progetto e della relazione di cui ai precedenti commi è obbligatoria anche per il rilascio di licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività di cui all'elenco della tabella A dei D.P.C.M. 05.12.1997.

Nella richiesta di abitabilità/agibilità degli edifici ed impianti di cui ai precedenti commi deve essere predisposta idonea attestazione da parte di tecnico abilitato sul rispetto nell'esecuzione dell'opera dei materiali e tecnologie indicate all'atto della richiesta di Concessione edilizia.

Le valutazioni di impatto acustico e le previsioni di clima acustico di cui all'art. 24 del presente regolamento, nonché le relazioni di verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui all'art. 27 del presente regolamento devono essere redatte da tecnico competente come definito dalla Legge 447/95 e D.P.C.M. 31/03/98.